

Reg. Gen n. 813

del 23/12/2025

POLIZIA LOCALE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER “SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA ANIMALI D’AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SAREZZO PER GLI ANNI 2025/2026 ”
CIG: B9BC4C8E07;

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025/2027;
- la Convenzione tra i Comuni di Gardone Val Trompia, Lodrino, Marcheno, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo e Villa Carcina, per la gestione del Servizio Associato di Polizia Locale, istituendo il “Corpo Intercomunale di Polizia Locale Valle Trompia” firmata in data 01 marzo 2021;
- il Decreto n. 10/2024 del 03/07/2024 a firma del Sindaco di Gardone Val Trompia “Conferimento funzioni di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale con posizione organizzativa”;
- lo Statuto dell’Ente;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento Europeo 679/2016 recante il nuovo Codice della Privacy;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con particolare riferimento al principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2);
- il D. Lgs. 179/2016 e successive modifiche ed integrazioni recante l’aggiornamento del codice dell’amministrazione digitale;

PREMESSO che la Legge n. 281 del 14/08/1991 all’art. 4, prevede che i Comuni singoli o associati provvedano al risanamento dei canili comunali esistenti e costituiscano rifugi per i cani, nel rispetto

dei criteri stabiliti con legge regionale, oppure garantiscano presso canili sanitari convenzionati il mantenimento dei cani randagi catturati nell'ambito del Comune trascorsi i primi 10 giorni di osservazione a cura delle ASL;

RAVVISATA la necessità di provvedere al mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale ovvero dei cani e dei gatti affidati a qualunque titolo;

VISTO che in particolare è attribuita al sottoscritto Responsabile la gestione del capitolo n° 09021.03.06302000 "Spesa lotta al randagismo" - relativo alla spesa di cui alla presente determinazione;

VISTO l'art. 50 c. 1 lettera b) del DLGS 36/2023 che disciplina l'affidamento diretto di servizi e forniture il cui importo sia pari/inferiore a 140.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice dei contratti;

CONSIDERATO CHE:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 (nonché euro 150.000,00 per lavori) e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio/lavoro in oggetto;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il Commissario Capo Patrizio Tosoni;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

VISTO l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011, nell'eventualità che emergessero fatti individuati dalla legge come impedimento alla stipulazione di contratti d'appalto con la Pubblica Amministrazione, è facoltà della stazione appaltante revocare in autotutela l'aggiudicazione o risolvere il contratto, senza che alcun onere sia dovuto all'appaltatore, e fatto salvo il diritto della stazione appaltante di agire per il risarcimento del danno subito;

con la presente il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b del DLGS 36/2023, avvia e contestualmente conclude, *affidando direttamente, la procedura d'aggiudicazione del contratto per "Servizio di ricovero, mantenimento e custodia animali d'affezione rinvenuti sul territorio comunale ovvero degli stessi affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica, nonché degli stessi ceduti definitivamente dal proprietario ed accettati dal Comune";*

contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

*fine che con il contratto si intende perseguire: **garantire il servizio di ricovero, mantenimento e custodia animali d'affezione rinvenuti sul territorio comunale ovvero degli stessi affidati a***

qualunque titolo dalla forza pubblica, nonché degli stessi ceduti definitivamente dal proprietario ed accettati dal Comune”;

- *oggetto del contratto:* servizio;
- *forma del contratto:* mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- *modalità di scelta del contraente:* affidamento diretto a norma dell'art. 36 co. 2 lett. a) e *vista la peculiarità del servizio, è necessario che venga affidato ad una Associazione di volontariato, nella fattispecie senza scopo di lucro;*

DATO ATTO CHE:

- l'Associazione S.O.S Randagi, con sede a Brescia in Via Girelli, n.6, è un'associazione senza scopo di lucro nata dalla passione di più persone che hanno deciso di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi;
- è stato acquisito il preventivo di spesa formulato dalla Associazione S.O.S Randagi, per il servizio di mantenimento di animali d'affezione accalappiati sul territorio comunale, per l'importo al totale di IVA 22% di € **4990,00** unitamente a bozza di convenzione (allegato “A” al presente provvedimento per farne parte integrante) poi sottoscritta dalle parti e che, composta da 15 (quindici) articoli in 5 (cinque) facciate, riveste carattere di integrazione del presente atto;

VERIFICATO che la ditta è in regola con il versamento dei contributi di legge all' INPS, agli atti d'Ufficio;

RITENUTO quindi necessario procedere all'affidamento del servizio di mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale ovvero dei cani e dei gatti affidati a qualunque titolo, tramite convenzione con l'Associazione, senza scopo di lucro, S.O.S Randagi, con sede a Brescia in Via Girelli, n.6 , che si è resa disponibile a fornire quanto richiesto per l'importo complessivo di € **4990,00 iva 22% inclusa** e riferita all'anno in corso 2025 per un totale di € 4000,00 nonché i restanti € 990,00 da impegnarsi per l'anno 2026;

RICHIAMATE le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole:

- *“L'impresa appaltatrice si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine s'impegna a:*
- *comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;*
- *inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, e a trasmettere all'Ente elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;*
- *informare immediatamente l'Ente e la Prefettura - Ufficio territoriale di Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto”.*
- *“Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto”.*

DATO ATTO CHE:

- ai sensi della legge n. 136/2010 alla presente spesa è stato assegnato dall'A.N.A.C. Il seguente codice identificativo di gara CIG:B9BC4C8E07;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.lgs. 267/2000 e s.m.i, i pagamenti conseguenti all'impegno a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Polizia Locale Comm. Capo Patrizio Tosoni;
- ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitti di interesse, neppure potenziali rispetto alla procedura, e pertanto di non trovarsi in cause di astensione dal procedimento ed inoltre, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMIN

A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) DI AFFIDARE all'Associazione S.O.S Randagi, con sede in via Girelli, n.6, cap.25125 Brescia, Codice Fiscale n.98094250176 Partita IVA n.03610750170, il "Servizio di mantenimento cani randagi accalappiati sul territorio comunale ovvero dei cani e gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica nonché dei cani e dei gatti ceduti definitivamente dal proprietario e accettati dal Comune per l'anno 2025/2026, per l'importo complessivo di € 4990,00 IVA al 22% inclusa;
- 2) DI APPROVARE la bozza di convenzione (allegato "A") poi sottoscritta dalle parti e che, composta da 15 (quindici) articoli, è parte integrante del presente atto;
- 3) DI IMPEGNARE la somma di € 4990,00 IVA 22% INCLUSA nei confronti dell'Associazione S.O.S Randagi, con sede in via Girelli, n.6, cap.25125 Brescia, Codice Fiscale n.98094250176 Partita IVA n.03610750170;
- 4) DI IMPUTARE la somma impegnata, pari a € 4990,00 Iva compresa, al capitolo 09021.03.06302000 "Spesa per lotta al randagismo" del bilancio di previsione 2025/2027, quale quota esigibile per l'anno 2025 per un totale di € 4000,00 ed i restanti € 990,00 per il 2026, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
6302	9	2	1	3	1.3.2.15

che presenta la necessaria disponibilità;

- 5) DI DARE ATTO CHE l'Associazione S.O.S Randagi, con sede in via Girelli, n. 6, cap.25125 Brescia, è titolare di Codice Fiscale n.98094250176 Partita IVA n.03610750170;
- 6) DI STABILIRE, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
- 7) DI DARE comunicazione alla società suddetta:
 - dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;
- 8) DI DARE ATTO, inoltre, che il contenuto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", come previsto dal D.lgs. 33/2013;
- 9) DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo che qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente

leso, può proporre ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
commi.rio capo Patrizio Tosoni*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.